

FINALITÀ

L'AVS e l'AI costituiscono insieme il primo dei tre pilastri (cioè quello statale) su cui poggia il sistema svizzero di previdenza della vecchiaia. Le prestazioni concesse sotto forma di rendita da queste due assicurazioni devono garantire il fabbisogno vitale.

HOTELA è una cassa di compensazione professionale riconosciuta ai sensi della legge. Ogni azienda appartenente a un'associazione fondatrice di HOTELA (hotelleriesuisse, Federazione Svizzera delle Agenzie di Viaggi, senesuisse e Swiss Snowsports) ha la possibilità di assicurare il proprio personale tramite la cassa di compensazione AVS HOTELA.

HOTELA applica le disposizioni di legge in materia di :

- assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)
- assicurazione per l'invalidità (AI)
- indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare (IPG)
- assicurazione maternità
- assicurazione contro la disoccupazione (AD)

PERSONE ASSICURATE

Risultano assicurate tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa presso un'azienda affiliata a una delle nostre associazioni fondatrici. Va sottolineato che i lavoratori indipendenti non godono della copertura assicurativa contro la disoccupazione.

PRESTAZIONI

L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è intesa a garantire il minimo vitale quando, in seguito a un decesso o al sopraggiungere della vecchiaia, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'assicurazione garantisce prestazioni agli anziani (rendita di vecchiaia) o ai superstiti (rendita per vedove/vedovi e rendita per orfani). L'ammontare delle prestazioni dipende dal reddito conseguito in precedenza e dalla durata del periodo contributivo.

L'assicurazione per l'invalidità propone la reintegrazione professionale o il reinserimento di persone colpite da un'invalidità dovuta a malattia, infortunio o infermità congenita. Il versamento di una rendita avviene solo se la reintegrazione professionale o il reinserimento si rivelano impossibili. Quindi il principio della reintegrazione è chiaramente prioritario rispetto alla corresponsione di una rendita. Quest'eventualità, tra l'altro, è contemplata unicamente nel caso in cui la perdita di guadagno corrisponde ad almeno il 40%. L'incapacità al guadagno deve essere permanente o di lunga durata, e deve sussistere un legame di causalità tra l'infermità congenita, la malattia o l'infortunio e la riduzione della capacità di guadagno.

L'indennità per perdita di guadagno rimborsa in parte la perdita di guadagno subita da coloro che svolgono il servizio militare o civile.

L'assicurazione maternità federale copre l'80% della retribuzione lorda, fino a un massimo di CHF 7'350.-, per le 14 settimane (98 giorni) successive al parto. Con l'affiliazione alla nostra cassa di compensazione AVS e alla nostra assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, è possibile beneficiare di un'estensione delle prestazioni (soppressione del massimale relativo al salario, copertura per 16 settimane e corresponsione di un'indennità giornaliera integrativa pari al 13.75% del salario lordo).

L'assicurazione contro la disoccupazione eroga prestazioni in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, perdita di lavoro dovuta a condizioni meteorologiche e insolvenza del datore di lavoro. Inoltre l'assicurazione concede sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti «provvedimenti inerenti al mercato del lavoro».

CONTRIBUTI

	Salariato	Indipendente
AVS	8.40%	7.80%
AI	1.40%	1.40%
IPG	0.50%	0.50%
AD	2.20%	0.00%
	12.50%	9.70%

I contributi AVS, AI, IPG e AD (limite annuo CHF 126'000.-) sono calcolati in base al salario lordo AVS. Il datore di lavoro trattiene la metà dei contributi dal salario del lavoratore.

Il Consiglio federale ha deciso altresì di reintrodurre il contributo di solidarietà (assicurazione contro la disoccupazione complementare) in data 1° gennaio 2011. Vi saranno quindi assoggettati tutti i salari annui compresi tra CHF 126'000.- e CHF 315'000.-. Il tasso di contribuzione è fissato all'1.00% (0.50% in termini paritari).

Il conteggio definitivo dei contributi viene effettuato alla fine dell'anno. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è richiesto il versamento di contributi d'acconto forfettari, determinati in base al bilancio relativo ai salari.

I contributi dei lavoratori indipendenti sono calcolati in base al reddito comunicato dalle autorità fiscali (IFD). Per i redditi annui inferiori a CHF 55'700.- è applicata una tabella decrescente dei contributi.

Il certificato d'assicurazione, consegnato all'inizio di ogni anno, fa fede per quanto riguarda i tassi di contribuzione definitivi.

SPESE AMMINISTRATIVE

Le spese amministrative sono calcolate in base ai contributi AVS/AI/IPG.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. La sua validità prende fine nel caso subentra un nuovo titolare dell'azienda, cessione della società o cessazione dell'attività. Inoltre, la rinuncia all'affiliazione presso un'associazione fondatrice comporta la perdita dello statuto di affiliato alla cassa di compensazione HOTELA.